



28 Sabato 20 Giugno 2020

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS

ItaliaOggi

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso del Cup contro il comune di Prato

Super Tari da motivare

Se si applica la tariffa massima agli studi

DI FRANCESCO CERISANO

Illegittimo applicare le tariffe Tari più elevate agli uffici e agli studi professionali senza adeguata motivazione. Lo ha deciso il Tar Lazio, sezione II bis che, con la sentenza n. 5788 del 1° giugno scorso, ha accolto il ricorso del Comitato unico dei professionisti (Cup) di Prato, unitamente agli ordini locali di avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro e al collegio dei geometri della provincia di Prato, contro le delibere del consiglio comunale di Prato relative alle tariffe Tari per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Gli ordini, assieme ad alcuni professionisti pratesi, tutti difesi dallo studio **Tonucci & Partners**, hanno contestato l'illegittimità del «metodo presuntivo», procrastinato dal comune nonostante la documentata possibilità di una rilevazione puntuale della quantità e qualità di rifiuti conferiti in discarica, attraverso la raccolta «porta a porta», ormai diffusa su tutto il territorio comunale.

Secondo i ricorrenti il «meto-

do presuntivo» (c.d. metodo normalizzato) non terrebbe conto della proporzione tra quantità di rifiuti prodotti e corrispettivo da versare per lo svolgimento del servizio, e ciò in palese violazione del principio secondo il quale «chi più inquina più paga». In altri termini, il sistema «presuntivo», come recepito e applicato dal comune di Prato con regolamento comunale, risulterebbe contrario alle norme comunitarie in materia di tassazione dei rifiuti, dovendo l'imposizione essere modulata in base alla quantità dei rifiuti realmente generati. Oltre a questo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno censurato la carenza di motivazioni sulle ragioni per cui fossero stati fissati per la categoria n. 11 delle utenze non domestiche (agenzie, uffici e studi professionali), coefficienti in misura massima, in violazione dello Statuto dei diritti del contribuente. Il Tar Lazio non ha ritenuto la prima censura idonea a determinare l'illegittimità delle delibere comunali. «La circostanza che sia stato avviato e progressivamente implemen-

tato il sistema di raccolta porta a porta», scrivono i giudici, «non determina l'illegittimo ricorso da parte dell'amministrazione comunale al sistema presuntivo, non emergendo dalla documentazione in atti l'integrale copertura assicurata da detto servizio», in assenza peraltro anche di un sistema di monitoraggio dei flussi di ciascun singolo utente e di rilevazione dei relativi contenitori, «imprescindibile al fine della misurazione puntuale del corrispettivo».

Di contro, hanno trovato accoglimento presso il Tar Lazio le deduzioni incentrate sui vizi di carenza di istruttoria e di motivazione. Vizi comuni a tutte le impugnative proposte contro le delibere comunali di approvazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Secondo il Tar il comune di Prato non ha motivato le ragioni per cui ha applicato l'imposizione più elevata alle utenze non domestiche appartenenti alla categoria 11. La tariffa massima, a giudizio del Tar, «non risulta sostenuta da plausibili e adeguate evidenze, le quali

avrebbero dovuto essere frutto di una istruttoria adeguata sul piano metodologico e delle rilevazioni fattuali, in stretto ancoraggio ai criteri applicati nell'ambito dei valori minimi e massimi indicati nell'allegato al dpr n. 158 del 1999». Infatti, hanno concluso i giudici amministrativi, «il potere dell'ente locale di determinare la tariffa non può sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all'obbligo di motivazione. Nell'ambito di un intervallo, delimitato da un minimo ed un massimo, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni della scelta dei coefficienti massimi, con particolare riferimento tanto al procedimento logico giuridico seguito quanto alle modalità di rilevazione dei dati applicati».

© Riproduzione riservata

10 ONLINE
La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

DECRETO MIT

Alle regioni 500 mln per il Tpl

Alle regioni 500 milioni di euro per compensare i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico locale. Subito saranno ripartiti 412 milioni, mentre i restanti 88 milioni saranno distribuiti «a consuntivo», rivedendo le attuali assegnazioni in sede di riparto definitivo.

La Conferenza unificata di giovedì ha dato il via libera al decreto interministeriale, proposto dalla ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli con il ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, che prevede l'immediata assegnazione alle regioni dei fondi di cui sopra a meno di un mese dalla pubblicazione del dl Rilancio. Le risorse sono state definite in base ai ricavi da traffico certificati dalle aziende relativi all'esercizio 2018, in attesa che siano disponibili e certificati quelli del 2019 (mentre quelli del 2020 si conosceranno solo a luglio 2021).

L'anticipazione corrisponde al 55% dei ricavi certificati nel periodo intercorrente dal 23 febbraio 2018 al 3 maggio 2018 ed è stata ritenuta la più congrua dagli uffici del Mit e del Mef, nonché dal Coordinamento delle regioni in base ai dati forniti dalla banca dati dell'Osservatorio per le politiche di trasporto pubblico locale.

Come detto, gli ulteriori 88 milioni rappresentano un residuo di risorse da ripartire se sarà necessario rivedere le attuali assegnazioni in sede di riparto definitivo, qualora alcune aziende non abbiano trasmesso alla data dell'11 giugno i dati certificati relativi al 2018.

Nella suddivisione dei contributi su base regionale la fetta più grossa se la aggiudicherà la Lombardia, incassando 98,4 milioni per compensare le perdite delle aziende lombarde di Tpl. Al secondo posto il Lazio con 53 milioni e al terzo il Veneto con 42 milioni. Fanalino di coda la Valle d'Aosta con 689 mila euro.

Le regioni dovranno procedere all'assegnazione delle risorse entro 30 giorni dall'erogazione del contributo.

© Riproduzione riservata

10 ONLINE
Il decreto del Mit sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Legittimo prevedere tariffe più alte per gli alberghi

È legittima la delibera comunale che fissa per gli esercizi alberghieri una tariffa per la tassa rifiuti notevolmente superiore a quella applicabile alle civili abitazioni. La maggiore capacità produttiva di rifiuti di un albergo rispetto a un'abitazione costituisce un dato di comune esperienza. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza 11216 dell'11 giugno 2020. Per i giudici di piazza Cavour, la previsione nelle delibere comunali di tariffe molto più alte per gli alberghi rispetto a quelle delle abitazioni «non costituisce di per sé ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto della notoria maggiore capacità di produrre rifiuti degli alberghi rispetto alle civili abitazioni». Secondo la Cassazione, la maggiore capacità produttiva «costituisce un dato di comune esperienza». Peraltro la norma invocata dal contribuente, vale a dire l'articolo 68 del decreto legislativo 507/1993, non imponeva ai comuni di inserire gli immobili adibiti a attività alberghiere nella stessa categoria di quelli utilizzati come abitazioni, poiché non manifestano la stessa potenzialità di produzione di rifiuti. Così come non sono inseriti nella stessa categoria per la Tari. L'amministrazione comunale può differenziare le tariffe in relazione alla maggiore o minore produttività dei rifiuti delle varie attività soggette al prelievo. Sempre la Cassazione, con la sentenza 16972/2015, ha stabilito che va differenziata anche la tariffa per l'attività di B&B svolta in una civile abitazione, rispetto alla tariffa abitativa ordinaria. Ha però precisato che i B&B non sono assimilabili agli alberghi, atteso che svolgono attività ricettiva in maniera occasionale e in forma non imprenditoriale. Con la sentenza 11216, dunque, i giudici di legittimità hanno sostenuto che i comuni hanno il potere-dovere di deliberare tariffe più elevate per gli alberghi rispetto a quelle delle abitazioni. In senso contrario si è espressa, per esempio, la commissione tributaria provinciale di Taranto (sentenza 1791/2016), poiché non c'è nulla che giustifichi un diverso trattamento fiscale tra le due categorie di immobili. Per la commissione provinciale, che richiama una pronuncia della commissione regionale della Puglia, «il dato di comune esperienza supposto dalla Cassazione è, in realtà, opinabile», in quanto il legislatore ha voluto assimilare, in via di massima, gli alberghi alle abitazioni.

Sergio Trovato

© Riproduzione riservata

IN EDICOLA CON

GUIDA FISCALE

Italia Oggi

La Guida più completa a tutti gli oneri deducibili e detraibili

Modello 730 e Redditi 2020

L'assistenza fiscale anche a distanza
Come sono cambiate le scadenze
Le nuove facilitazioni per gli eredi
I fighi a carico con redditi più alti
Le ultime regole per gli impatriati
La platea dei contribuenti si allarga

In collaborazione con **SOFTWARE** Consulenza digitale

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

10 ONLINE
Il decreto del Mit sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Il TAR Lazio annulla delibere del Consiglio Comunale di Prato sulla TARI

LINK: <https://www.globallegalchronicle.com/italia/il-tar-lazio-annulla-delibere-del-consiglio-comunale-di-prato-sulla-tari/>

Il TAR Lazio annulla delibere del Consiglio Comunale di Prato sulla TARI June 22, 2020 Andrea Canobbio **Lo studio Tonucci & Partners** ha assistito il Comitato Unico dei Professionisti ("CUP") della Provincia di Prato, gli Ordini degli Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Architetti, Consulenti del Lavoro e il Collegio dei Geometri, unitamente ad alcuni liberi professionisti esercenti nel comune della città toscana. Il procedimento verteva nell'impugnativa delle delibere del Consiglio Comunale di Prato relative all'approvazione della TARI per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, per quanto nello specifico attiene alla categorie "uffici, agenzie, studi professionali". Gli Ordini ed i professionisti ricorrevano in primo luogo l'illegittimità del "metodo presuntivo", quale procrastinato dal Comune di Prato nonostante la documentata possibilità di una rilevazione puntuale della quantità e qualità di rifiuti conferiti in discarica, attraverso la raccolta "porta a porta", ormai diffusa su tutto il territorio comunale, nonché il difetto di motivazione

delle delibere di approvazione della TARI per gli anni in questione. Il Tar Lazio, Sez. II Bis, con sentenza del 1° giugno scorso, n. 5788, ha accolto il ricorso, annullando le Tariffe TARI (limitatamente alla cat. 11) per gli anni 2017, 2018 e 2019, per difetto di motivazione delle relative delibere di approvazione, confermando invece la sola tariffa per l'anno 2016 giacché oggetto di "convalida" con separata delibera del Consiglio Comunale. L'accoglimento del ricorso apre adesso la possibilità di interlocuzione tra gli ordini professionali e il Comune di Prato che, con dichiarazioni rese alla stampa, si è detto disponibile ad un incontro per definire le modalità di ottemperanza alla sentenza. **Tonucci & Partners** ha fornito assistenza con un team multidisciplinare composto da Alberto Fantini e Giorgio Altieri partner della sede di Roma e Vincenzo Ravone della sede di Prato. Il Comune di Prato è stato rappresentato dagli avvocati Marcello Clarich e Paola Tognini. La società **Alia Servizi Ambientali S.P.A** (già **Asm Ambiente Servizi Mobilità S.p.A.**), rappresentata e difesa

dall'avvocato **Andrea Grazzini**. Involved fees earner: **Andrea Grazzini - AG Studio Legale**; **Marcello Clarich - Clarich Studio Legale**; **Giorgio Altieri - Tonucci & Partners**; **Alberto Fantini - Tonucci & Partners**; **Vincenzo Ravone - Tonucci & Partners**; Law Firms: **AG Studio Legale**; **Clarich Studio Legale**; **Tonucci & Partners**; Clients: **Alia Servizi Ambientali S.p.A.**; **Comitato Unitario dei Professionisti della Provincia di Prato (C.U.P.)**; **Comune di Prato**;

Tonucci & Partners al Tar Lazio sulla Tari

LINK: <https://legalcommunity.it/tonucci-partners-al-tar-lazio-sulla-tari/>



Tonucci & Partners al Tar Lazio sulla Tari Amministrativo giugno 22, 2020 Tonucci & Partners al Tar Lazio sulla Tari **Tonucci & Partners, con un team multidisciplinare composto da Alberto Fantini e Giorgio Altieri partner della sede di Roma e Vincenzo Ravone della sede di Prato**, ha assistito il Comitato Unico dei Professionisti ("CUP") della Provincia di Prato, gli Ordini degli Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Architetti, Consulenti del Lavoro e il Collegio dei Geometri, unitamente ad alcuni liberi professionisti esercenti nel comune della città toscana, nell'impugnativa delle delibere del Consiglio Comunale di Prato relative all'approvazione della TARI per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, per quanto nello specifico attiene alla categorie "uffici, agenzie, studi professionali". Gli Ordini ed i professionisti ricorrenti contestavano in primo luogo l'illegittimità del "metodo presuntivo", quale procrastinato dal

Comune nonostante la documentata possibilità di una rilevazione puntuale della quantità e qualità di rifiuti conferiti in discarica, attraverso la raccolta "porta a porta", ormai diffusa su tutto il territorio comunale, nonché il difetto di motivazione delle delibere di approvazione della TARI per gli anni in questione. Il Tar Lazio, Sez. II Bis, con sentenza del 1° giugno scorso, n. 5788, ha accolto il ricorso, annullando le Tariffe TARI (limitatamente alla cat. 11) per gli anni 2017, 2018 e 2019, per difetto di motivazione delle relative delibere di approvazione, confermando invece la sola tariffa per l'anno 2016 giacché oggetto di "convalida" con separata delibera del Consiglio Comunale. L'accoglimento del ricorso, si legge in una nota, apre adesso la possibilità di interlocuzione tra gli ordini professionali e il Comune di Prato che, con dichiarazioni rese alla stampa, si è detto disponibile a un incontro per definire le modalità di

ottemperanza alla sentenza.